

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELL'AREA INTERNA VERSANTE IONICO-
SERRE**

L'anno _____, il giorno ____ (____) del mese di _____, in
_____ nella sede _____, con la
presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

- il Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
 - il Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
 - il Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- [...]

PREMESSO

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- in particolare, detto Accordo di Partenariato ha definito una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";

- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;
- i Comuni dell'Area, nelle Assemblee dei Sindaci del 26 agosto 2020 e del 22 marzo 2021 hanno approvato la Strategia e definito il modello organizzativo per l'attuazione e gestione della Strategia e le funzioni ed i servizi da svolgere in maniera associata;
- tra le funzioni ed i servizi da svolgere in maniera associata, i comuni dell'area SNAI hanno individuato la gestione associata del Servizio di Promozione Turistica ed il Comune di Serra San Bruno quale ente capofila.
- la gestione associata del servizio per la promozione turistica è finalizzata a superare gli squilibri esistenti e ad avviare un progressivo processo di riorganizzazione dell'offerta dei prodotti turistici e della promozione del patrimonio naturale, storico-artistico, culturale e rurale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; proporre prodotti turistici più completi e attrattivi con standard di qualità omogenei; avviare percorsi condivisi per uno sviluppo turistico sostenibile, tutelando e valorizzando la biodiversità e ridando fiducia alle comunità locali.

Richiamata:

- La Strategia dell'area interna Versante Ionico-Serre
- La convenzione quadro per l'attuazione della Strategia.

ART. 1 - OGGETTO

1. Gli enti locali, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata del servizio per la promozione turistica per l'area interna Versante Ionico - Serre
 2. La gestione associata prevede:
 - l'organizzazione e coordinamento degli Uffici di informazione e di accoglienza presenti nell'area, con particolare riferimento alla programmazione congiunta delle attività e degli eventi organizzati da tutti i Comuni;
 - l'organizzazione ed il coordinamento della promozione dell'offerta turistica dell'area.
- A tal fine saranno coordinate le seguenti attività:
- Attivazione di una politica di marchio d'area
 - Realizzazione e gestione di un piano di promo-comunicazione turistica
 - Organizzazione dell'informazione turistica coordinata dell'Area

ART. 2 - FINALITÀ

1. La gestione associata si propone di realizzare con efficienza, efficacia ed economicità un processo comune di organizzazione e qualificazione delle attività svolte in ambito turistico sull'intero territorio dell'area SNAI, di miglioramento dell'offerta di prodotti turistici, di valorizzazione delle identità locali e delle eccellenze territoriali.
2. La gestione associata è altresì finalizzata al coordinamento tra i vari soggetti deputati alla valorizzazione turistica del territorio per definire una politica di promozione del territorio che sia unitaria ed efficace.
3. La gestione associata intende stimolare nuove forme di attività economiche e di servizi turistici a carattere creativo e innovativo; creando nel contempo una strategia di comunicazione integrata valorizzando il patrimonio naturale, culturale, materiale e immateriale, dell'area.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONFERITA

1. L'Area Interna Versante Ionico-Serre esercita le attribuzioni di cui alla presente convenzione mediante l'organizzazione, la gestione delle funzioni e dei servizi e la costituzione di un Ufficio Turistico Intercomunale Associato presso la sede del Comune di Serra San Bruno, in quanto ente capofila per l'attuazione della SNAI.
2. L'ambito territoriale dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato di cui al precedente comma è costituito dai territori dei Comuni dell'Area Interna Versante Ionico-Serre.

3. Ogni Comune si impegna a creare al proprio interno una sede operativa distaccata dell'Ufficio Turistico Intercomunale e a nominare un Referente Comunale per la gestione del servizio.
4. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto funzionamento delle sedi operative distaccate dell'Ufficio Turistico Intercomunale.
5. L'Ufficio Turistico Intercomunale Associato, svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, ed in particolare:
 - Coordinamento delle sedi operative distaccate;
 - Attivazione, coordinamento, armonizzazione dei regolamenti, omogeneizzazione della modulistica e impostazione delle convenzioni, programmazione unica degli eventi.
 - Programmazione, coordinamento ed attuazione di un piano triennale degli eventi e gestione di tutte le attività amministrative necessarie per la realizzazione delle iniziative in calendario (Calendario Unico Eventi dell'AI);
 - Coordinamento con gli uffici comunali coinvolti nelle procedure ed azioni di autorizzazione e gestione delle iniziative turistiche comunali e sovracomunali al fine di supportarli ed integrare le azioni pubbliche a supporto del turismo.
 - Azioni di promozione del territorio dell'Area Interna.
 - Orientamento e sostegno alle amministrazioni locali nei processi di conoscenza e acquisizione delle risorse comunitarie avvalendosi anche di altre strutture operanti a livello territoriale nei settori dello sviluppo rurale, del turismo rurale, delle piccole imprese, dell'artigianato e dei servizi sociali, della tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita;
 - Creazione di una rete di collegamenti con gli operatori locali del settore, gli EE.LL. e le altre realtà nazionali ed europee;
 - Predisposizioni di azioni di progettazione e gestione di progetti europei;

ART. 4 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

2. All'Assemblea dei Sindaci compete la definizione degli indirizzi di carattere generale in ordine ai programmi di intervento annuali e pluriennali da attuare nell'ambito della presente convenzione, nonché per l'esame del rendiconto dei costi di gestione.
3. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;
4. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.
5. L'Assemblea dei Sindaci si riunirà invece con cadenza periodica almeno semestrale per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi.
6. Spetta all'Assemblea dei Sindaci l'individuazione del responsabile dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato dell'AI che avrà compiti di responsabilità, di coordinamento della gestione associata del servizio e di tutti i referenti comunali responsabili delle sedi operative distaccate.

ART. 5 - COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di Serra San Bruno assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:
 - curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
 - individuare il responsabile dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato;
 - fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;

- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
 - gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.
- Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici

ART. 6 - RESPONSABILE-REFERENTE

1. Presso il Comune di Serra San Bruno è istituito l'Ufficio Turistico Intercomunale Associato preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione della funzione, con un responsabile individuato dall'ente capofila.
2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa all'Assemblea dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti superiore.
3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai referenti degli altri Comuni aderenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune di Stilo o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento

ART. 7 - RISORSE FINANZIARIE

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Compete al Responsabile dell'Ufficio Turistico Intercomunale Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità richieste dell'Ente Capofila del servizio.
3. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila Al.

ART. 8 - BENI STRUMENTALI E PROPRIETÀ DEI BENI ACQUISTATI

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio associato di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Assemblea dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Assemblea sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.
4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata all'ente Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha la durata di cinque anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. I Comuni sottoscrittori si obbligano a verificare periodicamente l'andamento delle attività disciplinate dalla presente convenzione.
3. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
4. I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di aprile di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Fino a tale data, l'ente recedente dovrà assolvere a tutti gli obblighi giuridico-economici derivanti dall'atto stesso.
5. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla Regione della quota parte di eventuali contributi erogati.
6. Tutti i beni di proprietà del Comune recedente destinati all'esercizio della funzione (anche se successivamente destinati ad altra funzione) tornano a detto Comune, salvo diverso accordo.
7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a taxa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.